



Decreto Rep. 2468 Prot. n. 55600
Anno 2009 Tit. VI Cl. 2 Fasc. 12

Oggetto: Regolamento della Facoltà di Ingegneria - Emanazione

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università di Padova;

Visto il testo del Regolamento della Facoltà di Ingegneria approvato dal Consiglio di Facoltà in data 26 febbraio 2009;

Viste le deliberazioni con cui il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 06.11.2008 e 17.11.2008, hanno nominato la Commissione incaricata di verificare la congruenza dei Regolamenti delle Facoltà e dei Dipartimenti con lo Statuto ed il Regolamento Generale;

Visti i rilievi e le conseguenti proposte di modifica al testo del Regolamento, espressi in data 8 settembre 2009 dalla Commissione sopra citata;

Vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 17.09.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento della Facoltà, con il recepimento di tutte le proposte di modifica suggerite dalla Commissione incaricata di verificare la congruenza dei Regolamenti delle Facoltà dei Dipartimenti con lo Statuto e il Regolamento generale;

DECRETA

- art. 1.** di emanare il Regolamento della Facoltà di Ingegneria che fa parte integrante del presente decreto;
- art. 2.** che il Regolamento di cui all'art. 1, entri in vigore il giorno successivo alla data del presente Decreto;
- art. 3.** di incaricare il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 12.011. 2009

↑ Il Rettore
Giuseppe Zaccaria

IL PRO-RETTORE VICARIO
Prof. Francesco Gnesotto

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA

PARTE I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

TITOLO I - Principi Generali

Articolo 1 - Finalità

La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche di competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo iniziative che, anche attraverso la sperimentazione, possano portare ad un miglioramento dell'offerta didattica.

Articolo 2 - Costituzione

1. La Facoltà è costituita dal personale docente e dal personale tecnico amministrativo ad essa assegnato dall'Ateneo, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, e da tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Studio, ai Corsi Interfacoltà e alle Scuole di Specializzazione attivati presso la Facoltà stessa.
2. La Facoltà, per lo sviluppo dell'attività didattica e scientifica, agisce in stretta collaborazione con i Dipartimenti di riferimento di cui all'Allegato 1 e con le Biblioteche del Polo di Ingegneria di cui all'Allegato 4.
3. La Facoltà è organizzata in Corsi di Studio, secondo le indicazioni del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e della Parte II del presente Regolamento.

Articolo 3 - Aree disciplinari

I docenti della Facoltà sono divisi, tenendo conto del settore scientifico disciplinare di appartenenza, nelle seguenti aree:

- area dell'Ingegneria dell'Informazione, che comprende principalmente i Settori Scientifico Disciplinari ING-INF;
- area dell'Ingegneria Industriale, che comprende principalmente i Settori Scientifico Disciplinari ING-IND e SECS;
- area dell'Ingegneria Civile e Architettura, che comprende principalmente i Settori Scientifico Disciplinari ICAR;
- area delle Discipline di Base che comprende principalmente i Settori Scientifico Disciplinari CHIM, FIS e MAT.

Per eventuali eccezioni l'afferenza dei singoli docenti alle varie aree viene deliberata dalla Facoltà su proposta del Preside a richiesta degli interessati.

Articolo 4 – Autonomia gestionale della Facoltà

1. La Facoltà è centro di gestione autonoma – sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo – di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature.
2. La Facoltà, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e può fornire prestazione a terzi secondo le modalità definite dal Regolamento amministrativo.

TITOLO II - Organi

Articolo 5 - Organi

Gli Organi della Facoltà sono i seguenti:

- il Consiglio di Facoltà (CdF)
- il Consiglio di Presidenza (CdP)
- il Preside
- i Consigli dei Corsi di Studio (CCS).

Articolo 6 - Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell'Università (di seguito indicato con Statuto), dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal segretario amministrativo della Presidenza di Facoltà, da 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza degli studenti ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo non possono essere eletti per più di due mandati quadriennali consecutivi e i rappresentati degli studenti non possono essere eletti per più di due mandati biennali.

2. L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in CdF spetta al seguente personale a tempo indeterminato:

- a) il personale tecnico amministrativo afferente alla presidenza di Facoltà;
- b) il personale tecnico amministrativo dei Dipartimenti di riferimento di cui all'Allegato 1 addetto prevalentemente ad attività per i corsi di studio della Facoltà, su indicazione del rispettivo Direttore di Dipartimento;
- c) il personale tecnico amministrativo delle Biblioteche e dei Poli delle Biblioteche della Facoltà di cui all'Allegato 4.

3. Il Preside ogni quattro anni indice e organizza le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo con le seguenti modalità:

- a) nomina la Commissione elettorale centrale composta da 1 docente e 2 unità del personale tecnico amministrativo; la Commissione provvederà allo scrutinio di tutte le schede, redigerà un verbale relativo alle operazioni di voto con l'indicazione della graduatoria e con la proposta del nominativo degli eletti; in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano in ruolo e, in caso di eguale anzianità di ruolo, il più giovane in età;
- b) fissa la data dell'elezione e gli orari di apertura dei due seggi elettorali, uno ubicato presso la sede di Padova e uno presso la sede di Vicenza.

Articolo 7 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Preside, dal Vicepreside, dai Presidenti dei CCS, dal coordinatore della commissione istruttoria per la didattica comune di cui al comma 9, dai Direttori dei dipartimenti di cui all'Allegato 1 e dai seguenti rappresentanti eletti dal CdF:

- 4 rappresentanti dei professori di seconda fascia, uno per ciascuna area di cui all'art. 3;
- 4 rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna area di cui all'art. 3;
- 7 rappresentanti degli studenti.

2. I rappresentanti dei professori di seconda fascia e dei ricercatori sono eletti a scrutinio segreto dalla

rispettiva categoria di appartenenza all'interno del CdF. Ciascun elettore esprime una preferenza all'interno della propria area di cui all'art. 3.

I rappresentanti degli studenti sono eletti a scrutinio segreto da e tra gli studenti membri del CdF; ogni studente può esprimere un massimo di due preferenze.

3. In caso di impedimento temporaneo i Presidenti dei CCS sono sostituiti dai Vicepresidenti o, in caso di impedimento di questi ultimi, da altro docente della Facoltà all'uopo delegato con delega scritta trasmessa al Preside prima dell'inizio della seduta.

4. Il CdP collabora con il Preside nell'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al CdF, nel coordinamento delle attività didattiche dei diversi Corsi di Studio, nell'organizzazione dei servizi rivolti agli studenti e in ogni altra materia per la quale il Preside ritenga opportuno investirlo.

5. Alle sedute del CdP partecipano, con diritto di voto, i Direttori dei dipartimenti di cui all'Allegato 1; i Direttori di dipartimento potranno farsi sostituire dal Vicedirettore o delegare altro docente.

6. Il segretario amministrativo e il responsabile amministrativo di presidenza, per gli argomenti di loro competenza, partecipano a pieno titolo ai lavori del CdP.

7. Il Preside può invitare la rappresentanza in CdF del personale tecnico amministrativo prevista dallo Statuto per la discussione di temi specifici concernenti l'organizzazione delle risorse.

8. Il CdP viene rinnovato in occasione dell'elezione del Preside, salvo per la rappresentanza studentesca che viene rinnovata in corrispondenza alle elezioni di Ateneo per le rappresentanze degli studenti negli Organi collegiali.

9. Il CdP si avvale di una Commissione istruttoria per la didattica comune che ha il compito di istruire il coordinamento delle discipline comuni ad almeno 4 CCS, in particolar modo per quanto riguarda l'attività didattica dei primi tre semestri di corso.

Rientrano tra i compiti della commissione:

a) proporre annualmente il numero di canali didattici e la suddivisione degli studenti tra i diversi canali didattici;

b) proporre lo schema di copertura degli insegnamenti relativi alle discipline di base di cui all'art. 3 e degli altri insegnamenti di interesse comune individuati dal CdP; di norma sono insegnamenti di interesse comune quelli di settori che abbiano corsi nei primi tre semestri di almeno 4 CCS;

c) proporre le attività di didattica di supporto associate agli insegnamenti di cui al punto b);

d) promuovere l'uniformità dei programmi e dei criteri di valutazione in sede di esame per gli insegnamenti canalizzati;

e) curare la pianificazione degli orari e della utilizzazione degli spazi didattici (aule, laboratori) inerenti ai primi tre semestri di corso;

f) proporre eventuali varianti ai manifesti dei corsi di studio al fine di renderli più uniformi, almeno nel primo anno di studi e nelle singole aree (civile, industriale, dell'informazione);

g) verificare la compatibilità logistica con gli spazi didattici e la copertura per gli insegnamenti delle discipline comuni, segnalando eventuali criticità;

h) proporre al CdF, per i corsi di competenza, la ripartizione dell'eventuale budget assegnato per la docenza mobile.

La Commissione è composta da un rappresentante per il gruppo MAT/02 e MAT/03, un rappresentante per MAT/05, un rappresentante per MAT/07, un rappresentante per MAT/08, due rappresentanti per FIS/01, un rappresentante per il gruppo CHIM/03, CHIM/06, CHIM/07. Fanno inoltre parte della Commissione un rappresentante per settore o gruppo di settori scientifico disciplinari che abbiano insegnamenti nei primi tre semestri di almeno 4 CCS e che vengano esplicitamente indicati da una delibera ad hoc del CdP. I suddetti

rappresentanti vengono designati dai rispettivi settori, tramite elezioni indette dal decano del settore (o dal decano con maggiore anzianità accademica nel caso di gruppi di settori).

La Commissione elegge fra i suoi membri un Coordinatore, che diventa membro di diritto del CdP.

Articolo 8 - Competenze delegabili al CdP

1. Il CdF non può delegare al CdP la propria competenza a deliberare sulle seguenti materie:

- a) argomenti per i quali sia prescritta la maggioranza qualificata del CdF per la validità delle sedute o per la loro approvazione, né materie che siano di competenza della Facoltà in una delle composizioni ristrette previste dalla normativa vigente;
- b) argomenti che determinino o incidano sullo stato giuridico dei componenti del CdF e la verifica dell'assolvimento degli obblighi didattici;
- c) formulazione dei piani di sviluppo pluriennali;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- e) la formulazione dei pareri sulle proposte di attivazione di Corsi di Studio, Master, Corsi di Perfezionamento, di Alta Formazione, di Specializzazione, di eventuali indirizzi e la sperimentazione di nuove forme di attività didattica;
- f) la ripartizione delle risorse per la docenza di ruolo assegnate alla Facoltà e la destinazione e modalità di copertura dei posti di ruolo;
- g) l'approvazione dei Regolamenti di Facoltà e dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, nonché l'approvazione del manifesto annuale degli studi;
- h) la proposta del conferimento di lauree Honoris Causa e del titolo di Professore Emerito;
- i) l'approvazione, a conclusione di ciascun anno accademico, della Relazione annuale sullo stato della Facoltà e sulle prospettive dell'attività didattica e i relativi fabbisogni per l'anno accademico successivo.

2. Su materie non comprese nel comma 1 del presente articolo il CdF può delegare la propria competenza a deliberare al CdP. In particolare il CdF delega in via permanente al CdP le seguenti competenze:

- a) promuovere attività culturali e formative, anche in collaborazione con altre Università o Enti pubblici o privati;
- b) coordinare e verificare l'attività didattica dei singoli Corsi di Studio, in particolare sulla base delle indicazioni della Commissione didattica paritetica e della Commissione per il coordinamento dell'offerta formativa;
- c) proporre, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno e quello degli studenti provenienti da altre facoltà e/o atenei ed iscrivibili ad anni successivi nonché il numero massimo di studenti stranieri che possono essere ammessi ai diversi Corsi di Studio;
- d) su proposta dei Dipartimenti e con il parere favorevole dei CCS, attribuire i compiti didattici ai Professori e ai Ricercatori, deliberare sull'afferenza dei Professori e dei Ricercatori ai CCS e inoltre, su proposta dei Dipartimenti, attribuire i compiti ai Professori fuori ruolo;
- e) definire le modalità di copertura degli Insegnamenti scoperti e attribuire gli Affidamenti e/o i Contratti d'insegnamento, sulla base delle previsioni del Manifesto degli Studi approvato dal CdF;
- f) affidare gli Insegnamenti delle Scuole di Specializzazione, dei Corsi di Perfezionamento, dei Corsi di Alta Formazione e dei Master attivati dalla Facoltà;
- g) formulare, previa consultazione anche per via informatica dei componenti del CdF, i pareri richiesti dall'Ateneo sui Regolamenti e su ogni altro documento;
- h) deliberare il nulla osta per lo svolgimento di compiti didattici presso altre Facoltà/Ateneo o Istituzioni

equipollenti, su parere favorevole dei Dipartimenti e dei CCS di afferenza;

i) deliberare il nulla osta per la deroga all'obbligo di residenza;

j) stabilire l'orario delle attività formative;

k) approvare eventuali modifiche in corso d'anno della collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei semestri;

l) aggiornare, su proposta dei decani dei Settori Scientifici Disciplinari, l'elenco dei cultori della materia;

m) riconoscere, su proposta dei competenti CCS, crediti formativi universitari ai corsi IFTS di cui sia referente un membro della Facoltà;

n) assegnare, su proposta dei competenti CCS o della Commissione istruttoria per la didattica comune, attività didattiche integrative e/o di supporto;

o) approvare corsi intensivi per studenti lavoratori;

p) approvare la stipula di contratti d'opera o il conferimento di incarichi professionali;

q) autorizzare la stipula dei contratti per le attività didattiche;

3. Nelle materie delegate di cui al comma 2, le deliberazioni del CdP sono approvate con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Quando una deliberazione non ottiene la predetta maggioranza, o quando lo ritenga opportuno la maggioranza dei partecipanti alla seduta del CdP in cui viene esaminata o il Preside, l'argomento oggetto di tale deliberazione dovrà essere sottoposto all'esame del CdF.

4. Le deliberazioni adottate dal CdP sulle materie delegate di cui al comma 2 sono immediatamente esecutive e vengono comunicate al CdF nella prima seduta che segue quella del CdP.

5. Per altri argomenti, non compresi nel comma 2 e non compresi fra quelli elencati nel comma 1, per i quali non è consentita la delega, il CdF può delegare al CdP la deliberazione, in particolare in seguito alla discussione generale, fissando eventualmente limiti ed indirizzi generali. Come per il comma 4 la deliberazione adottata dal CdP ha valore definitivo e di essa viene data comunicazione nella seduta del CdF immediatamente successiva.

6. Ai sensi dell'art. 75 dello Statuto, per tutto quanto concerne la gestione finanziaria e contabile della Facoltà, al CdP spettano inoltre le competenze e gli adempimenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 9 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne coordina l'attività generale e quella degli Organi collegiali e delle Commissioni.

2. La durata in carica, le competenze specifiche e le modalità di elezione del Preside sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto e dalla Sezione IV, Capo II, Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Preside nomina tra i Professori di prima fascia a tempo pieno un Vicepreside al quale può delegare, anche in via permanente, alcune delle proprie funzioni. Il Vicepreside sostituisce a tutti gli effetti il Preside in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Preside può altresì delegare a docenti della Facoltà compiti specifici.

4. Il Preside nomina i rappresentanti della Facoltà presso organismi esterni, sia di Ateneo che di altre Istituzioni che ne facciano richiesta. I rappresentanti della Facoltà relazionano costantemente al Preside sull'attività dei predetti Organismi e concordano con lui le iniziative e l'attività da promuovere.

Articolo 10 - Consigli dei Corsi di Studio

1. Il CdF definisce i Consigli dei Corsi di Studio ai quali affidare l'organizzazione e la gestione dell'attività

didattica di uno o più Corsi di Studio, che possono essere raggruppati sulla base di esigenze organizzative e di affinità scientifica. Per i Consigli di Corso di Studio già costituiti il CdF può deliberare l'accorpamento in un unico CCS di due o più CCS oppure la separazione in distinti CCS di un CCS con più Corsi di Studio, sulla base di motivata proposta approvata dai CCS interessati.

2. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione il CdF delibera l'assegnazione delle relative competenze ad un CCS già costituito oppure ad un apposito Comitato Ordinatore. In quest'ultimo caso il CdP, su proposta del Preside, provvede a nominare il Comitato Ordinatore ed il relativo Presidente, che svolgono tutte le funzioni del CCS. Con l'avvio dell'ultimo anno del primo ciclo di attivazione del Corso, il Presidente del Comitato Ordinatore provvede ad indire le elezioni per il Presidente del CCS e all'insediamento del relativo CCS, con la composizione indicata al successivo Comma.

3. Ciascun CCS è composto, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, dai Docenti responsabili degli insegnamenti o moduli, ivi compresi i responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, dai professori a contratto responsabili di un insegnamento o modulo, dai Ricercatori afferenti al CCS, in quanto in esso svolgono attività didattica in modo prevalente, da una rappresentanza degli studenti ai sensi dell'art. 5 comma 4 dello Statuto e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo cooptato dal CCS stesso. I titolari di corsi mutuati e i professori a contratto non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesto per la validità delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti.

4. Le competenze e l'organizzazione del CCS sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento didattico del CCS stesso che può prevedere la costituzione di una giunta, fissandone funzioni e composizione. La costituzione della giunta è obbligatoria quando i membri del CCS siano più di 100.

Articolo 11 - Commissioni della Facoltà

1. Il CdF istituisce, per specifiche materie di interesse generale, apposite Commissioni permanenti.

2. Le Commissioni permanenti, all'atto di approvazione del presente regolamento, sono:

- Commissione didattica paritetica;
- Commissione per le risorse e la programmazione;
- Commissione per il coordinamento dell'offerta formativa;
- Commissione per la docenza mobile;
- Commissione T.I.M.E.;
- Commissione finanziaria;
- Commissione per il coordinamento dei servizi di calcolo della Facoltà;
- Commissione per l'orientamento.

3. Salvo non sia diversamente previsto dalla normativa vigente, il Preside nomina i componenti di ciascuna Commissione permanente sulla base delle prescrizioni del presente Regolamento. I componenti delle Commissioni devono essere membri del CdF.

4. Il Preside o il Vicepreside partecipano di diritto a tutte le Commissioni permanenti, anche quando non ne sono componenti, ad esclusione della Commissione didattica paritetica. In questi casi il loro voto è consultivo.

5. La durata in carica dei componenti delle Commissioni permanenti è di norma pari a quattro anni accademici; l'eventuale componente studentesca viene rinnovata in occasione delle elezioni d'Ateneo per le rappresentanze degli studenti negli Organi Collegiali.

6. Il CdF e il CdP possono deliberare la costituzione di altre commissioni, specificandone i compiti, la composizione e la durata. Tali commissioni possono essere rinnovate, modificate nella loro composizione e nei loro compiti, prorogate o sciolte anche prima della scadenza, con delibera del Consiglio che le ha

istituite.

7. In occasione della discussione di specifici argomenti, il Presidente di una commissione può invitare a partecipare ai lavori altri docenti e/o personale tecnico amministrativo.

Articolo 12 - Commissione didattica paritetica

1. La Commissione didattica paritetica ha il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione didattica e dei servizi di tutorato. Nell'ambito di tali competenze essa ha potere di iniziativa nei confronti del CdP e del CdF, ai quali riferisce periodicamente sullo stato dell'attività didattica, formulando proposte idonee per superare eventuali carenze o inconvenienti. Su tali proposte gli Organi competenti si pronunciano tempestivamente secondo le rispettive competenze.

2. La Commissione è composta, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, da quattro docenti membri del CdF, uno per ciascuna delle aree di cui all'art. 3, e da quattro studenti membri del CdF.

3. Per l'elezione dei docenti ciascun docente membro del CdF esprime una preferenza all'interno della propria area di cui all'art. 3.

4. Per l'elezione degli studenti ogni studente membro del CdF può esprimere un massimo di due preferenze.

Articolo 13 - Commissione per le risorse e la programmazione

1. La Commissione per le risorse e la programmazione elabora le proposte relative all'utilizzazione delle risorse destinate alla docenza di ruolo, secondo i criteri definiti dal Senato Accademico, e predispone i piani di sviluppo pluriennali da sottoporre all'esame del CdF. Essa opera in collaborazione con i Dipartimenti di cui all'Allegato 1 e con i CCS di cui all'Allegato 2.

2. La Commissione è composta dal Preside che la presiede, da un professore per ciascuna delle quattro aree individuate nell'art. 3 e da un rappresentante dei ricercatori.

3. Per l'elezione dei professori ciascun professore della facoltà esprime una preferenza all'interno della propria area di cui all'art. 3.

4. Per l'elezione del ricercatore ciascun ricercatore della facoltà può esprimere una preferenza.

5. Ogni candidatura deve essere comunicata tramite la Presidenza della Facoltà almeno quindici giorni prima della seduta in cui la Commissione viene eletta. Altre candidature possono essere presentate da almeno venti membri del CdF nel corso della seduta stessa.

6. Sarà cura dei membri della Commissione riunire nelle Aree di appartenenza gruppi istruttori per l'esame preventivo di specifici problemi e la predisposizione di proposte da portare all'attenzione della Commissione.

Articolo 14 - Commissione per il coordinamento dell'offerta formativa

1. La Commissione per il coordinamento dell'offerta formativa prende in esame le proposte di modifica agli ordinamenti esistenti e di istituzione di nuovi ordinamenti e istruisce la procedura di approvazione da parte del CdF.

2. La Commissione esamina e formula proposte in merito ai problemi comuni dell'organizzazione didattica dei Corsi di studio.

3. La Commissione è composta dal Preside che la presiede, dal Vicepreside, dai presidenti dei CCS, dal coordinatore della commissione istruttoria per la didattica comune, da due docenti membri del CdF afferenti ai SSD MAT/02-03-05-07-08, da un docente membro della Facoltà afferente al SSD FIS/01, appartenente al Dipartimento di Fisica, da un docente membro della Facoltà afferente ai SSD CHIM/02-03-06-07 e da tre studenti, uno per l'area civile, uno per l'area industriale, uno per l'area dell'informazione.

4. I rappresentanti dei docenti vengono designati dai rispettivi settori o gruppi di settori, tramite elezioni indette dai decani dei settori o gruppi di settori. Gli studenti sono designati dai rappresentanti degli studenti in CdF.

Articolo 15 – Commissione per la docenza mobile

1. La commissione, nominata dal CdF su proposta del Preside, è composta da un membro del CdF per ciascuna area di cui all'art. 3, da un rappresentante dei ricercatori e da un membro del CdF inquadrato nella sede di Vicenza.

2. La commissione ha il compito di:

- a) valutare annualmente la sofferenza didattica di ciascun Corso di Studio tenuto conto delle risorse di docenza disponibili,
- b) fornire alla commissione finanziaria di Facoltà i dati necessari alla determinazione del budget da destinare annualmente alla docenza mobile,
- c) gestire un fondo di Facoltà pari al 5% circa del budget di cui al punto b), finalizzato alla soluzione di situazioni gravi e impreviste,
- d) proporre al CdF la ripartizione del budget restante secondo i criteri stabiliti dal CdF,
- e) monitorare l'assegnazione di supplenze e contratti da parte dei diversi CCS e riferirne in CdP,
- f) proporre annualmente al CdF modifiche e correzioni ai criteri per la gestione della docenza mobile.

Articolo 16 – Commissione T.I.M.E.

1. La Commissione T.I.M.E. risulta composta da:

- il Preside, che la coordinerà e fungerà da referente di Facoltà per il Programma T.I.M.E.,
- il Delegato del Rettore alla mobilità studentesca, o un suo rappresentante presso il Servizio Relazioni Internazionali,
- cinque membri del CdF dei quali almeno uno per ciascuna delle tre aree dell'Informazione, Industriale e Civile (art. 3), nominati dal CdF, su proposta del Preside.

Ciascun Presidente di CCS provvede inoltre a nominare un referente per il Programma T.I.M.E.

2. La commissione ha i seguenti compiti:

- a) valutare le proposte di accordo con nuove sedi universitarie all'interno del Programma T.I.M.E.;
- b) selezionare i candidati in uscita;
- c) valutare le attività previste per gli studenti di Padova in uscita, in collaborazione con i referenti per il Programma T.I.M.E. di ciascuno dei CCS coinvolti;
- d) valutare le attività previste per gli studenti stranieri in ingresso, in collaborazione con i referenti per il Programma T.I.M.E. dei CCS coinvolti.

Articolo 17 - Commissione finanziaria

1. La Commissione finanziaria predispose la proposta di ripartizione tra le diverse strutture delle risorse finanziarie attribuite alla Facoltà.

2. La Commissione è composta dal Preside, ai sensi dell'art. 75 dello Statuto, dai direttori dei dipartimenti di cui all'Allegato 1, o da loro delegati membri del CdF, dal Direttore della Biblioteca Centrale e da due studenti designati dai rappresentanti degli studenti in CdF.

3. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 18 - Commissione per il coordinamento dei servizi informatici della Facoltà

1. La Commissione per il coordinamento dei servizi informatici della Facoltà ha il compito di coordinare e sviluppare i servizi di calcolo per la didattica, predisponendo il relativo bilancio preventivo e conto consuntivo.

2. I servizi di calcolo della Facoltà vengono forniti dalle seguenti strutture: l'Aula Taliercio e i Poli elencati nell'Allegato 3.

3. Presso ciascuna struttura viene costituito un Comitato di gestione, composto da un docente membro del CdF designato dal direttore per ciascun dipartimento di afferenza della struttura, da un rappresentante del personale tecnico afferente alla struttura e da uno studente designato dai rappresentanti degli studenti in CdF. Nel caso dell'Aula Taliercio, oltre ai due docenti designati dai direttori dei dipartimenti di Matematica Pura e Applicata e di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, fa parte del Comitato di gestione un docente membro del CdF afferente al SSD ING-INF/05 designato dal direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Il Preside nomina per ciascun Comitato di gestione un responsabile scelto all'interno del comitato.

4. La Commissione è composta dai responsabili di cui al comma 3 e da uno degli studenti membri dei comitati di gestione, designato dai medesimi.

5. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

Articolo 19 - Commissione per l'orientamento

1. La Commissione pianifica ed organizza le varie attività svolte dalla Facoltà per l'orientamento degli studenti in ingresso. In particolare

- a) predispone ed aggiorna i materiali informativi sulla Facoltà, sia cartacei, sia informatici,
- b) cura la presentazione della Facoltà in ambito di manifestazioni promozionali,
- c) partecipa alle riunioni del Servizio Orientamento di Ateneo.

2. La Commissione è composta da 8 docenti, 6 per la sede di Padova (2 per l'area civile, 2 per l'area industriale, 2 per l'area dell'informazione) e 2 per la sede di Vicenza. Tali docenti sono nominati dal CdF su proposta del Preside.

TITOLO III - Funzionamento

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Facoltà

1. Il CdF è convocato dal Preside con avviso personale ai componenti il Consiglio, inviato per posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza il CdF può essere convocato con almeno tre giorni di preavviso.

2. La convocazione avviene su iniziativa del Preside, quando ne ravvisi la necessità, oppure su motivata richiesta di almeno un decimo dei componenti il Consiglio; in quest'ultimo caso il Preside è tenuto a convocare il CdF entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione deve recare l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta e l'ordine del giorno. L'avviso viene inviato per posta elettronica a tutti i componenti il CdF, eccezion fatta per coloro che

facciano esplicita richiesta di riceverlo in forma cartacea.

4. Il materiale informativo sugli argomenti deve essere disponibile per la consultazione da parte dei Consiglieri almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

5. Il CdF è convocato dal Preside non meno di quattro volte l'anno. Al fine di favorire la più larga partecipazione di tutte le componenti il Preside predispone un calendario annuale delle sedute.

Articolo 21 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del CdF è fissato dal Preside.

2. I componenti del CdF possono chiedere l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti ritenuti di particolare importanza per la Facoltà o attinenti alle funzioni del CdF. Su tali richieste decide il Preside, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto.

3. Le richieste di iscrizione all'o.d.g. di argomenti di competenza del CdF che siano state sottoscritte da almeno un decimo dei componenti il Consiglio stesso devono essere sempre accolte e poste in trattazione nella prima seduta utile.

4. Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all'ordine del giorno. Tra le "Varie ed eventuali" possono essere poste in discussione solo questioni che non implicino scelte fondamentali o discrezionali da parte del CdF, ma si limitino ad atti dovuti per legge o ad atti di verifica di requisiti e di procedure.

Articolo 22 - Sedute

1. Le sedute sono presiedute dal Preside che garantisce il regolare svolgimento dei lavori, con facoltà di sospendere o sciogliere la seduta quando ne ravvisasse la necessità, con breve motivazione a verbale.

2. Alle sedute partecipano tutti i componenti il Consiglio, salvo quanto disposto al successivo comma 3. Le sedute non sono pubbliche; tuttavia, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, il Preside, anche su indicazione di singoli Consiglieri, può consentire la partecipazione alle sedute e la possibilità di intervento limitatamente alla trattazione degli argomenti di interesse, a persone estranee al Consiglio la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori dello stesso. Il responsabile amministrativo di Presidenza partecipa permanentemente alle sedute del CdF. I rappresentanti degli studenti negli Organismi di Ateneo, che fanno parte della Facoltà, possono partecipare, in qualità di uditori, alle sedute del CdF, in analogia con la presenza dei rappresentanti degli studenti.

3. Per deliberazioni relative alle chiamate e allo stato giuridico i professori di prima fascia partecipano a tutte le delibere, i professori di seconda fascia non partecipano alle delibere relative a professori di prima fascia, i ricercatori non partecipano alle delibere relative a professori; i rimanenti membri del CdF non partecipano alle delibere relative a professori e ricercatori.

4. Per la validità delle sedute, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri, escludendo dal computo gli assenti giustificati; i professori fuori ruolo sono computati ai fini del numero legale, solo se presenti. Sono giustificati:

a) i consiglieri che non possono partecipare ad una seduta del CdF per motivi di salute o per concomitanti impegni, purché ne abbiano dato preventiva comunicazione scritta, anche via posta elettronica, alla Presidenza;

b) d'ufficio, i consiglieri in congedo, in aspettativa o in permesso di studio.

5. Il Preside pone in trattazione gli argomenti secondo l'ordine di iscrizione.

6. Le "Comunicazioni" sono effettuate dal Preside, che di norma le invia ai Consiglieri via posta elettronica prima del Consiglio. I Consiglieri che lo ritengano opportuno possono fare comunicazioni al Consiglio su questioni urgenti o di rilevante interesse per l'attività dello stesso, previa autorizzazione da parte del Preside.

Articolo 23 - Svolgimento dei lavori

1. Ogni argomento posto in trattazione viene presentato dal Preside o da un Relatore da lui incaricato. Dopo la presentazione il Preside concede la parola ai Consiglieri che ne fanno richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso. Il Preside ha facoltà di richiamare il Consigliere all'obbligo di restare in argomento e, nel caso di reiterata inadempienza, di togliergli la parola.
3. A nessuno è consentito interrompere chi sta parlando, salvo la facoltà del Preside di cui al Comma 2 o la richiesta di presentazione di mozioni d'ordine, nel qual caso il Preside potrà dare la parola al richiedente interrompendo il Consigliere che stava parlando.
4. Ciascun intervento deve essere contenuto, di norma, nel tempo massimo di 3 minuti. In caso di argomenti di particolare rilevanza il Preside potrà concedere tempi maggiori.
5. Ciascun Consigliere può chiedere la parola sullo stesso argomento al massimo per due volte, salvo deroga concessa dal Preside.

Articolo 24 - Votazioni

1. Alla fine della discussione il Preside trae le opportune conclusioni e riassume i termini della questione, formulando le proposte di deliberazione e raccogliendo le eventuali proposte di emendamento, sulle quali il Consiglio sarà chiamato a votare.
2. Su ogni votazione i Consiglieri hanno diritto ad esprimere una brevissima dichiarazione di voto e chiedere che la stessa venga riportata a verbale purché ne venga fornito il testo scritto entro il termine della seduta.
3. Per ogni deliberazione il Preside pone in votazione preliminarmente gli emendamenti, nell'ordine soppresivi, modificativi e aggiuntivi.
4. Salvo specifiche disposizioni che richiedano maggioranze qualificate, ciascuna proposta posta in votazione è approvata a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.
5. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più di due proposte di deliberazione, esse vengono votate separatamente e in ordine di presentazione. Si procede poi ad una votazione in contrapposizione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se nella votazione in contrapposizione una delle proposte raggiunge la maggioranza richiesta essa risulta approvata, altrimenti il Preside pone in votazione quella che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se neppure in questa votazione la proposta ottiene la maggioranza richiesta, essa è respinta. Nel caso in cui siano state presentate solo due proposte di deliberazione, la procedura inizia dalla votazione in contrapposizione.
6. Qualora le modalità di votazione non siano esplicitamente indicate dai regolamenti dell'Ateneo, l'espressione del voto è palese e avviene per alzata di mano. Per decisione del Preside, o su richiesta di almeno venti consiglieri, la votazione si svolge per appello nominale o a scrutinio segreto.

Articolo 25 - Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Il Preside nomina Segretario di seduta il professore di prima fascia presente più giovane in ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, con maggiore anzianità anagrafica; questi potrà essere coadiuvato da idonei collaboratori, anche del personale tecnico amministrativo.
2. Di ciascuna seduta del CdF è redatto apposito verbale che riporta il testo delle deliberazioni, comprensivo della motivazione, dell'esito delle votazioni e del dispositivo finale. Per ciascuna deliberazione sono riportate a verbale le eventuali dichiarazioni di voto di cui al Comma 2 del precedente articolo. Nel caso in cui la trattazione di un argomento abbia comportato un rinvio della decisione, il verbale riporta la sintesi del dibattito e delle questioni affrontate e l'eventuale indicazione degli sviluppi futuri.

3. Le deliberazioni approvate sono immediatamente esecutive, salvo diversa previsione della stessa deliberazione o delle disposizioni vigenti. Spetta al Preside darvi attuazione nei modi ritenuti più opportuni.
4. Il verbale di ogni adunanza è approvato di norma nella successiva seduta; esso deve essere messo a disposizione dei Consiglieri, presso la Presidenza e nel sito della Facoltà in forma di bozza, almeno quattro giorni prima della seduta in cui è all'ordine del giorno la sua approvazione. Dopo l'approvazione il verbale è pubblico e consultabile presso la Presidenza e nel sito della Facoltà.
5. Una sintesi del verbale delle sedute del CdF viene pubblicata mediante inserimento nella pagina Web della Facoltà.

Articolo 26 - Funzionamento del Consiglio di Presidenza

1. Per il funzionamento del CdP si applicano le stesse norme di cui agli art. 20-25, riferite ai componenti del CdP.
2. Ogni adunanza del CdF è preceduta da una riunione del CdP, di norma una settimana prima del CdF.

PARTE II - ATTIVITA' DIDATTICA

TITOLO I - Norme comuni

Articolo 27 - Offerta didattica

1. La Facoltà di Ingegneria, ai sensi del D.M. 22/10/04 n. 270, attiva, anche in collaborazione con altre Facoltà dell'Ateneo e altri Atenei con partners italiani e stranieri, Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale, in relazione alle competenze e alle attività scientifiche degli afferenti alla Facoltà ed alla disponibilità di risorse per la docenza da parte della Facoltà stessa.
2. La Facoltà inoltre può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di Alta Formazione permanente e ricorrente, per il conferimento di Master di primo e di secondo livello, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corsi di Alta Formazione.
3. L'offerta didattica della Facoltà si attua nel quadro della programmazione stabilita dai CCS e nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Articolo 28 - Ordinamento didattico dei Corsi di Studio

1. Per ciascun Corso di Studio di cui al comma 1 del precedente articolo, il CdF approva il relativo ordinamento didattico redatto secondo il formato previsto dalla banca dati ministeriale, che, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22/10/04 n. 270, determina tra l'altro:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1 del predetto D.M., ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Articolo 29 - Regolamento didattico dei Corsi di Studio

1. Ciascun Corso di Studio è disciplinato da un proprio Regolamento didattico che, in conformità con il relativo ordinamento didattico, definisce gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio, ai sensi

dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio e le eventuali modifiche sono deliberati, secondo le indicazioni del RDA, dal CdF sulla base della proposta approvata dal competente CCS o, se del caso, dal competente Comitato Ordinatore.

Articolo 30 - Organizzazione dei Corsi di Studio

1. Le competenze relative a ciascun Corso di Studio di cui al Comma 1 dell'articolo 28 sono assegnate ad un CCS, secondo le indicazioni dell'art. 10, al quale competono tutti gli aspetti organizzativi e di coordinamento e gestione dell'attività didattica previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Il funzionamento del CCS può essere disciplinato da un Regolamento di funzionamento. Tale regolamento determina l'individuazione e la partecipazione al CCS dei Responsabili di eventuali altre attività formative nel rispetto dell'articolo 41 dello Statuto.

3. Il Regolamento del CCS può prevedere, come indicato all'art. 10 comma 4, la costituzione di una Giunta, garantendo la rappresentanza di tutte le componenti e delle diverse aree culturali del CCS. La Giunta coadiuva il Presidente nella preparazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del CCS.

4. La costituzione della Giunta è obbligatoria quando il CCS abbia più di 100 componenti o quando il CCS raggruppi, ai sensi dell'art. 10 comma 1, più Corsi di studio. In quest'ultimo caso la Giunta sarà composta da almeno un rappresentante di ciascun Corso di studio eletto dai docenti che afferiscono al Corso di studio stesso e da uno studente designato dai rappresentanti degli studenti in CCS.

Articolo 31 - Manifesto degli studi

1. Su proposta del corrispondente CCS, il CdF approva annualmente il Manifesto degli studi relativo a ciascun Corso di Studio.

2. Il Manifesto degli Studi determina anche le modalità organizzative per lo svolgimento dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda la distribuzione degli Insegnamenti nei diversi anni di Corso e la divisione dell'anno accademico in periodi didattici.

3. Con l'approvazione del Manifesto degli studi si definiscono le modalità di attivazione di ciascun Corso di Studio, anche limitatamente ad uno o più anni di Corso, in relazione alla graduale attivazione suggerita dalla più razionale utilizzazione delle risorse e dal migliore servizio agli studenti.

4. Con la stessa procedura si propone la disattivazione dei singoli anni di Corso relativi ai Corsi di Studio per i quali sia stata deliberata la soppressione o la sostituzione con un nuovo Corso di Studio.

Articolo 32 - Corsi di Laurea

1. Possono essere attivati presso la Facoltà i Corsi di Laurea il cui ordinamento didattico risulta inserito nel RDA; essi sono descritti dai rispettivi Regolamenti didattici contenuti nell'Allegato 5.

2. L'istituzione di nuovi Corsi di Laurea può avvenire secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 33 - Corsi di Laurea Magistrale

1. Possono essere attivati presso la Facoltà i Corsi di Laurea Magistrale il cui ordinamento didattico risulta inserito nel RDA; essi sono descritti dai rispettivi Regolamenti didattici contenuti nell'Allegato 6.

2. L'istituzione di nuovi Corsi di Laurea Magistrale avviene secondo le prescrizioni di legge.

Articolo 34 - Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (master di primo e secondo livello)

1. Il CdF può deliberare annualmente la proposta di attivazione di Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, ai sensi dell'art. 2 del RDA, in relazione a specifiche esigenze del mondo produttivo o delle diverse istanze sociali, a conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per l'attivazione dei Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, il CdF approva contestualmente la costituzione del Comitato organizzatore, il Manifesto degli studi e i relativi affidamenti.

Articolo 35 - Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale

1. Il CdF può deliberare annualmente la proposta di attivazione di Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale e i Corsi di Alta Formazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 341 del 19.11.90, in relazione a specifiche esigenze professionali.
2. Per l'attivazione di tali corsi il CdF approva contestualmente la costituzione del Comitato organizzatore, il Programma degli studi e i relativi affidamenti.
3. Al termine del percorso formativo lo studente che abbia superato la prova finale consegue l'Attestato sull'attività del Corso seguito.

Articolo 36 - Ammissione ai Corsi di Studio

1. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea, oltre ai titoli previsti per legge, è necessario il possesso delle conoscenze irrinunciabili di Matematica ed elementi di Fisica, approvati dalla Facoltà, nonché di una adeguata capacità logica.
2. Le conoscenze richieste per l'immatricolazione verranno accertate con le procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà, che disciplinerà sia le modalità di assolvimento di eventuali obblighi formativi aggiuntivi che le modalità di accesso a canali formativi per i quali siano previste limitazioni nel numero di iscritti e condizioni di merito.
3. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale, oltre ai titoli previsti per legge, è necessario il soddisfacimento di specifici requisiti a norma del DM 22/10/04 n. 270, che sono contenuti nel Regolamento didattico del Corso stesso.

PARTE III - NORME FINALI

TITOLO I - Norme Finali e transitorie

Articolo 37 - Norme relative alla composizione di consigli e commissioni

1. Qualora un membro del CdP o di una Commissione o un rappresentante di categoria nel CdF, nel CdP, in un CCS o in una Commissione decada dall'organo di cui fa parte per volontarie dimissioni o per altro motivo, si procede ad una elezione suppletiva con le modalità relative al caso.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 72 comma 2 dello Statuto, qualora per motivi indipendenti dalla Facoltà non sia stata designata o eletta la rappresentanza studentesca negli organi per i quali è prevista, tale assenza non pregiudica la validità delle sedute e delle relative deliberazioni che verranno assunte tenendo conto della conseguente diminuzione del quorum. Tale norma non si applica alla Commissione didattica paritetica.
3. Nessuno può essere rieletto consecutivamente più di una volta nello stesso incarico.

Articolo 38 - Avvio dei nuovi Consigli dei Corsi di Studio

1. Il CdF delibera la costituzione dei CCS che fanno parte della Facoltà. Il CdF potrà deliberare l'accorpamento di CCS esistenti ai sensi del comma 1 dell'art. 10.
2. Per i Corsi di Studio che sostituiscono Corsi di Studio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il CdF potrà deliberare l'attribuzione delle relative competenze al corrispondente CCS esistente all'uopo integrato, che continuerà a svolgere tutte le funzioni senza soluzione di continuità tra vecchio e nuovo ordinamento.
3. Per i Corsi di Studio di nuova istituzione, il CdF potrà deliberare la costituzione del relativo Comitato Ordinatore oppure l'attribuzione delle competenze ad un CCS costituito ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 39 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Preside o da almeno un decimo dei Consiglieri, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno per il migliore funzionamento della Facoltà o si renda necessario per adeguarlo alla normativa vigente. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo si procederà in ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.
3. Le modifiche degli allegati, per sopravvenute variazioni disposte da provvedimenti di legge o decisioni dell'Ateneo, saranno deliberate dal CdF, ma non costituiscono modifiche del Regolamento ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione da parte del Rettore.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il CdF provvede ad istituire i Consigli di Corsi di Studio ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
3. I Consigli dei Corsi di Studio provvedono a definire o adeguare i rispettivi Regolamenti entro 60 giorni dalla loro istituzione; in mancanza di adempimento il CdP potrà adottare i poteri di surroga.

ALLEGATI

Il contenuto degli allegati è tenuto costantemente aggiornato dal Preside.

ALLEGATO 1 – Dipartimenti di riferimento

- Architettura, Urbanistica e Rilevamento
- Costruzioni e Trasporti
- Fisica "Galileo Galilei"
- Fisica Tecnica
- Ingegneria dell'Informazione
- Ingegneria Elettrica
- Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
- Ingegneria Meccanica
- Innovazione Meccanica e Gestionale

- Matematica Pura e Applicata
- Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate
- Principi e Impianti di Ingegneria Chimica “ I. Sorgato”
- Processi Chimici dell’Ingegneria
- Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali

ALLEGATO 2A - Corsi di Laurea attivati ex DM 509/99

Area dell’Ingegneria dell’Informazione

- Ingegneria Biomedica
- Ingegneria dell’Automazione
- Ingegneria dell’Informazione
- Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica
- Ingegneria mecatronica

Area dell’Ingegneria Industriale

- Ingegneria Aerospaziale
- Ingegneria Chimica
- Ingegneria dei Materiali
- Ingegneria Elettrotecnica
- Ingegneria Energetica
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Meccanica

Area dell’Ingegneria Civile

- Ingegneria Civile
- Ingegneria Edile
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

ALLEGATO 2B - Corsi di Laurea attivati ex DM 270/04

Classe L-7 Ingegneria civile e ambientale

- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
- Ingegneria Civile

Classe L-8 Ingegneria dell’informazione

- Ingegneria Biomedica
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Informatica

- Ingegneria dell'Informazione

Classe L-9 Ingegneria industriale

- Ingegneria Aerospaziale

- Ingegneria dell'Energia

- Ingegneria Gestionale

- Ingegneria Meccanica

- Ingegneria dei Processi industriali e dei materiali

Corso interclasse: Classe L-8 Ingegneria dell'informazione e Classe L-9 Ingegneria industriale

- Ingegneria meccanica e mecatronica

ALLEGATO 2C – Corsi di Laurea Specialistica attivati ex DM 509/99

Area civile

- Ingegneria civile

- Ingegneria edile

- Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Area industriale

- Ingegneria aerospaziale

- Ingegneria chimica per lo sviluppo sostenibile

- Ingegneria elettrotecnica

- Ingegneria gestionale

- Scienza e Ingegneria dei materiali (interfacoltà)

- Ingegneria meccanica

Area dell'informazione

- Ingegneria dell'automazione

- Bioingegneria

- Ingegneria elettronica

- Ingegneria Informatica

- Ingegneria delle telecomunicazioni

ALLEGATO 2D – Corsi di Laurea Magistrale attivati ex DM 270/04

Area civile e edile architettura

- LM-4: Ingegneria Edile-Architettura (corso di laurea a ciclo unico)

- LM-23: Ingegneria civile

- LM-35: Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Area industriale

- LM-20: Ingegneria aerospaziale

- LM-22: Ingegneria chimica e dei processi industriali
- LM-28: Ingegneria elettrica
- LM-30: Ingegneria energetica
- LM-31: Ingegneria gestionale
- LM-33: Ingegneria dell'innovazione del prodotto
- LM-33: Ingegneria meccanica
- LM 53: Ingegneria dei materiali

Area dell'informazione

- LM-21: Bioingegneria
- LM-25: Ingegneria dell'automazione
- LM-25: Ingegneria mecatronica
- LM- 27: Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-29: Ingegneria elettronica
- LM-32: Ingegneria Informatica

ALLEGATO 3 - Poli di calcolo

- Polo chimico
- Polo PINECA
- Polo elettrico-informazione
- Polo gestionale
- Polo meccanico

ALLEGATO 4 – Biblioteche del Polo di Ingegneria del Sistema Bibliotecario di Ateneo

- Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria
- Biblioteca Interdipartimentale“*Giovanni Someda*” di Ingegneria dell'Informazione e Ingegneria Elettrica
- Fondo librario del Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento
- Biblioteca del Dipartimento di Fisica Tecnica
- Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
- Biblioteca “*Enrico Bernardi*” del Dipartimento Ingegneria Meccanica
- Fondo librario del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale - Laboratorio Prove Materiali -
- Fondo librario del Dipartimento di Principi e Impianti di Ingegneria Chimica *I. Sorgato*
- Biblioteca del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali

ALLEGATO 5 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea

(Al momento non disponibili)

ALLEGATO 6 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrali

(Al momento non disponibili)